



Giudizio n. 45338

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 45338 del registro di segreteria proposto da _____, nato a Faenza (RA), il _____, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Il ricorso passa in decisione sulla base degli atti depositati, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale, secondo le modalità previste dall'art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato con d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26.

L'odierna camera di consiglio si è tenuta alla presenza del segretario sig.ra Stefania Brandinu, con collegamento da remoto, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 85, comma 5, del citato d.l. n. 18/2020.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2020, il sig. _____, già in servizio nell'Arma dei Carabinieri e in quiescenza con decorrenza della

pensione dal 10 dicembre 2009, lamenta l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante, in quanto l'Inps gli ha attribuito la quota di pensione retributiva, calcolata sulla base di 15 anni e 7 mesi di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995, non applicando l'aliquota del 44%, di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente ha diffidato l'Inps in data 6 febbraio 2020, domandando la rideterminazione del trattamento pensionistico, nonché il rimborso degli arretrati maturati non corrisposti, senza tuttavia ottenere un riscontro positivo da parte dell'Istituto previdenziale.

La parte ricorrente assume che l'Inps erroneamente non le avrebbe applicato l'aliquota di rendimento del 44% prevista per il personale militare dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

Cita diverse pronunce giurisprudenziali a favore di tale ricostruzione.

Conclude chiedendo:

- che le sia riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione, sin dalla sua decorrenza, dando applicazione, per la parte del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, al disposto di cui all'art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973, con utilizzo della percentuale di calcolo del 44%;

- che sia riconosciuto il diritto a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione della pensione e quelli percepiti;

- che siano riconosciuti gli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat;

- con vittoria di spese.

2. A seguito dell'entrata in vigore, avvenuta in data 14 ottobre 2020, della legge 13 ottobre 2020, n. 26, che, nel convertire con modificazioni il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, ha novellato l'art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è stato reintrodotta, per le controversie pensionistiche, il passaggio in decisione sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta delle parti di discussione orale. È stata stabilita, inoltre, nell'intento di recuperare una fase di contraddittorio a seguito della soppressione della discussione orale in udienza, la facoltà per le parti di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

3. Questo Giudice, con il decreto di fissazione di udienza, come da previsione di cui all'art. 155, comma 3, del codice della giustizia contabile, nel testo novellato dal d.lgs. n. 114/2019, ha disposto la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione.

Occorre stigmatizzare che, come già avvenuto in occasione di precedenti giudizi, l'Inps non ha dato alcun seguito alla richiesta, omettendo di adempiere a un esplicito dettato normativo finalizzato a consentire una più completa conoscenza degli atti rilevanti ai fini della decisione.

4. L'Inps si è costituito in giudizio, con memoria tempestivamente depositata.

Preliminarmente, chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, rispetto al trattamento pensionistico in argomento, ha rivestito esclusivamente il ruolo di ordinatore secondario di spesa. Conseguentemente, ritiene legittimato a stare nel presente giudizio il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha emesso il provvedimento di conferimento del trattamento pensionistico.

Nel merito, domanda il rigetto del ricorso, affermando l'inapplicabilità, alla posizione del ricorrente, dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 sopra citato, nella misura intera, in quanto posto in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a quella presa in considerazione da tale disposizione (che fa riferimento al militare che abbia maturato "*non meno di 15 anni e non più di venti anni di servizio utile*"). A tal fine, richiama alcuni passaggi della motivazione della sentenza delle Sezioni riunite n.1/QM/2021, in particolare ove è affermato che l'aliquota del 44% dev'essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995.

L'Istituto previdenziale afferma, inoltre, che il ricorrente non potrebbe avanzare richieste diverse da quelle formulate con il ricorso introduttivo, con il quale è stata domandata la riliquidazione della pensione con applicazione dell'intera aliquota del 44%.

Eccepisce, inoltre, l'avvenuta prescrizione sulle pretese relative al quinquennio anteriore la notifica del ricorso giudiziario.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiede che sugli arretrati sia considerato dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Allega relazione di settore.

Nelle conclusioni, l'Inps chiede:

- preliminarmente, che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, che sia rigettato integralmente il ricorso;
- in via subordinata, che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione delle pretese relative al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziario.

Con vittoria di spese.

5. In data 18 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, che ha previsto, per le parti, la "*facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione*", la difesa del ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale innanzitutto afferma di non condividere il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021 e, pertanto, domanda l'applicazione dell'intera aliquota del 44%.

Nel formulare le conclusioni, dopo aver contestato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Inps, chiede che sia rideterminato il trattamento pensionistico del ricorrente mediante applicazione dell'aliquota del 44%, "*ovvero in alternativa*" che venga applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,445%, individuato dalle Sezioni riunite con la sopra richiamata sentenza, nonché il riconoscimento del diritto agli arretrati, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; con vittoria di spese.

6. In via pregiudiziale, va dichiarata la legittimazione passiva dell'Inps ai fini del presente giudizio, attesa la competenza esclusiva di quest'ultimo Istituto previdenziale a provvedere su quanto reclamato dall'odierno ricorrente sulla base dei dati comunicati dall'Amministrazione datoriale. Se è vero che, in caso di pensionamenti del personale militare, solo dal 1/1/2010 l'Istituto previdenziale provvede direttamente alla determinazione e alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, salvo il caso del personale militare che transita in posizione di ausiliaria, è altresì da tenere conto di come il citato Istituto dal 1999 abbia assunto i compiti di gestione e

pagamento delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato.

7. Nel merito, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

7.1. La legge n. 335/1995, all'art. 1, comma 13, ha fatto salva, in regime transitorio, la liquidazione della pensione *“secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento), in favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni.

Per i dipendenti i quali, come l'odierno ricorrente, alla medesima data avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato invece attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in forza del quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

L'art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

7.2. La questione relativa all'applicabilità del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 è stata, recentemente, affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di

decisione di questione di massima, con la sentenza n. 1, del 4 gennaio 2021.

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.P.R. n.1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il principio di diritto per cui *"La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%."*

7.3. Questo Giudice ritiene di dover conformarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni riunite nel dare soluzione alla questione di massima sollevata; ciò, in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di uniformità per cui l'ordinamento attribuisce a queste ultime la funzione nomofilattica, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi da quella indicata dalle suddette Sezioni riunite.

7.4. Con riferimento a quanto argomentato dalla difesa dell'Inps in punto di divieto della *mutatio libelli*, si ricorda che il giudizio pensionistico, in quanto giudizio sul rapporto e non sull'atto, non è limitato dai motivi di ricorso, ma esclusivamente dalla *causa petendi* e dal *petitum*: pertanto, non è viziata da ultrapetizione la pronuncia che accerta l'aliquota corretta da applicarsi per il calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente,

trattandosi di accertamento ricompreso nel *petitum* originale.

7.5. Per quanto sopra esposto, l'odierno ricorrente, poiché al 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità contributiva di oltre 15 anni, ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante ricalcolo della quota disciplinata con il sistema retributivo sulla base dell'aliquota del 44%, tuttavia considerata pro quota, utilizzando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995.

7.6. Occorre, tuttavia, dichiarare l'intervenuta prescrizione per i ratei anteriori al quinquennio che precede il 6 febbraio 2020, data di invio della domanda in via amministrativa all'Inps.

L'imprescrittibilità del diritto a pensione non esclude, infatti, la possibilità di prescrizione dei singoli ratei, in quanto dal rapporto pensionistico non discende un'unica complessiva obbligazione, con oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì una successione di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali rappresenta la prestazione dovuta nel periodo considerato (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 26 giugno 1996, n. 5895).

La prescrizione si verifica nel termine di cinque anni stabilito, con riferimento alle pensioni dei dipendenti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del R.d.l. n. 295/1939, convertito dalla legge n. 739/1939, richiamato dall'art. 143 del d.P.R. n. 1092/1973. Per completezza, si ricorda che, ai sensi del suddetto art. 143, u.c., il termine di prescrizione previsto dal citato art. 2, co. 1, "*non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato*" (cfr. C. conti, Sez. Giur. per la Regione Liguria, sent. n. 56/2020).

8. La novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite

costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- rigetta la richiesta di estromissione dell'Inps;
- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995;
- condanna l'Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, per i ratei non prescritti, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento;
- dichiara la prescrizione dei ratei pensionistici anteriori al quinquennio che precede la ricezione da parte dell'Inps della domanda amministrativa, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e,

se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Riccardo Patumi

Depositata in Segreteria il giorno 8 febbraio 2021

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Dr. Laurino Macerola

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente

giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 8 febbraio 2021

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Dr. Laurino Macerola